



Regolazione delle aree di interambito in merito alla programmazione degli investimenti ed alla definizione di politiche tariffarie coerenti

La L.R. 26/2003 recante "disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" sottolinea, all'art. 47 comma 2 il concetto di interambito. Gli interambiti sono quei bacini idrografici condivisi con i quali le Autorità d'Ambito interessate individuano, nei rispettivi territori, le aree ivi ricadenti e procedono, d'intesa tra loro, alla programmazione degli interventi ed alla definizione di politiche tariffarie coerenti.

Con riferimento agli impianti, sia di acquedotto, sia di collettamento e depurazione, i cui bacini d'utenza travalicano i confini amministrativi di un ATO, si pone un problema di coordinamento nella programmazione degli interventi.

Il territorio dell'AATO di Como confina con l'AATO di Sondrio, Varese, Lecco e per una piccola porzione con la neo-provincia di Monza-Brianza. Con ognuno di questi Enti esistono delle infrastrutture che sono sia al servizio di utenti delle AATO confinanti sia servite dalle stesse.

Nel momento in cui esistono delle aree di interambito le Autorità d'Ambito articolano i rispettivi piani d'ambito per interambiti, procedendo alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti, in maniera condivisa ed omogenea.

Per quanto riguarda la programmazione degli investimenti, occorre distinguere 2 iter differenti, a seconda che il piano d'ambito sia in fase di:

- prima stesura
- revisione (triennale).

In sede di prima stesura del piano d'ambito, tenuto conto delle difficoltà riscontrate nel corso della ricognizione delle infrastrutture e nella stima dell'evoluzione della domanda, sono possibili esclusivamente valutazioni di massima circa le reali necessità di intervento. Ciascuna Autorità d'ambito procederà dunque a formulare, sia come autonoma previsione, sia in recepimento di proposte formulate dagli attuali gestori degli impianti, una prima ipotesi d'intervento circa le infrastrutture localizzate entro il proprio territorio.

Parallelamente destinerà però le risorse necessarie ad approfondire la conoscenza delle realtà in atto e delle linee di sviluppo future, e a predisporre per la successiva revisione (triennale) studi di fattibilità *ad hoc*. Gli studi verranno redatti a cura e spese dell'ATO nel quale sono localizzati l'opera di presa (principale) per l'acquedotto, e il depuratore finale per le acque reflue, ma dovranno riguardare l'intero bacino d'utenza e/o agglomerato di riferimento. A tal fine ciascun ATO dovrà rendere disponibili le informazioni necessarie alla stima del fabbisogno idropotabile e del carico idraulico/organico/industriale da trattare, sia attuali sia futuri, da stimare secondo criteri omogenei preventivamente concordati tra gli ATO. Lo studio dovrà individuare le linee d'intervento generali e all'interno di queste dettagliare le singole opere, dandone la localizzazione e la quantificazione economica. Lo studio dovrà altresì indicare le priorità (tecniche) d'intervento e proporre un'ipotesi di cronoprogramma.

Con l'approvazione, lo studio di fattibilità diviene vincolante per entrambe le Autorità d'ambito, che dovranno recepirne i contenuti nella successiva revisione di piano,



ciascuna per la propria parte, ossia con riferimento alle infrastrutture localizzate entro i propri confini territoriali. L'attuazione delle previsioni avverrà per singoli progetti. Sui preliminari, a cura del proprietario/gestore dell'infrastruttura, verrà convocata una conferenza di servizi cui dovranno essere invitate entrambe le Autorità d'ambito, cui spetterà essenzialmente la verifica della conformità del progetto allo studio di fattibilità precedentemente approvato.

In entrambi i casi, sia in sede di prima approvazione del piano, sia in occasione della prima revisione, ciascun ATO si farà carico dei costi, sia di investimento, sia di gestione delle infrastrutture a servizio esclusivo dei propri utenti. Con riferimento alle infrastrutture a servizio comune la suddivisione avverrà invece nel seguente modo:

- i costi di investimento saranno compresi nel piano d'ambito dell'ATO nel quale l'infrastruttura è localizzata. Quota parte di tali costi, in proporzione ai volumi di progetto (discendenti dai fabbisogni civili e produttivi che ciascun ATO vuole riservarsi per il futuro come individuati nello studio di fattibilità), verrà imputata all'altro ATO come quota fissa della tariffa del servizio erogato, nel caso di opere acquedottistiche misurate sui volumi che si andranno ad erogare, mentre per fognatura e depurazione sugli AE Abitanti Equivalenti da trattare;
- i costi di gestione saranno suddivisi tra i due ATO in proporzione ai volumi effettivamente erogati, per quanto riguarda le opere sugli acquedotti mentre in base agli AE Abitanti Equivalenti per il settore fognatura/depurazione; sarà pertanto necessario prevedere l'installazione di appositi strumenti di misura. In particolare, l'ATO nel quale l'infrastruttura è localizzata applicherà all'altro ATO, che nella fattispecie si qualifica come "grande utente", una quota variabile della tariffa del servizio, quale corrispettivo, in funzione del volume venduto, di quota parte dei costi operativi di funzionamento delle infrastrutture a servizio comune (e solo di esse).

In definitiva l'ATO nel quale sono localizzate le infrastrutture a servizio comune applicherà all'altro ATO, utente del servizio, una tariffa composta da una componente fissa a copertura di quota parte (in funzione dei volumi di progetto) delle rate di ammortamento degli investimenti effettuati sulle infrastrutture medesime, e da una componente variabile a copertura di quota parte (in funzione dei volumi erogati) dei costi operativi di funzionamento delle infrastrutture di uso comune.